



FidiToscana

**NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 - Delibera CICR del 4/3/2003)**

**Foglio informativo
FONDO REGIONALE DI CONTROGARANZIA PER LE PMI TOSCANE
(Decreto Regione Toscana 1115 del 20/03/2008)**

Decorrenza 27 Ottobre 2008

Foglio Informativo N° 4

INFORMAZIONI SU FIDI TOSCANA

"FIDI TOSCANA S.p.A." - Sede Legale: Piazza della Repubblica, 6 - 50123 Firenze - www.fiditoscana.it e-mail: mail@fiditoscana.it, Tel:055/2384.1, Fax:055/212805, Capitale sociale € 72.020.000,00 - Riserve (al 31.12.2006) € 10.366.335,00 Codice fiscale e partita IVA 01062640485 - Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 23695 - Repertorio Economico Amministrativo 253507 - Iscritta nell'elenco degli Intermediari finanziari al n. 2719

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Fidi Toscana, in qualità di gestore del Fondo regionale di controgaranzia per le PMI operanti in Toscana (normativa di riferimento: decreto Regione Toscana 1115 del 20/03/2008 disponibile sul sito www.fiditoscana.it), rilascia una garanzia esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile, a favore dei soggetti garanti con sede legale nella regione Toscana: a) i consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) di cui all'art 13 del D.l. 269/03 convertito, con modificazioni, nella L. 326/03; b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/93 che svolgono in via prevalente attività di garanzia dei fidi concessi a PMI.

La fidejussione (ex art. 1936 c.c.) è l'obbligazione che un soggetto assume verso un terzo creditore per garantire l'adempimento di una obbligazione assunta da un terzo soggetto (debitore principale). La fidejussione si definisce come una obbligazione accessoria. Ciò vuol dire che essa presuppone una obbligazione principale alla quale collegarsi per garantire un adempimento. Se non sorge o si estingue l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria. La fidejussione viene rilasciata per iscritto.

In caso di mancato rimborso da parte del debitore principale, il soggetto finanziatore provvede ad inviare allo stesso debitore intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora e, qualora non sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della PMI, può richiedere l'attivazione della garanzia.

I soggetti garanti, in caso di richiesta di escussione, sono tenuti ad adempiere al pagamento della somma dovuta al soggetto finanziatore entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della richiesta stessa e, successivamente, devono far pervenire a Fidi Toscana S.p.A. la richiesta di attivazione del Fondo entro tre mesi dall'effettuazione del versamento.

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI per le somme pagate.

"CONTROGARANZIA PER LE PMI TOSCANE"

Beneficiano di tale misura le piccole e medie imprese operanti nei settori indicati nell'allegato delle attività economiche Ateco 2002 (disponibile sul sito www.fiditoscana.it).

MISURA: Controgaranzia concedibile in misura del 90% del rischio assunto dai confidi e dagli altri intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del d.lgs. 385/1993 a condizione che i garanti di primo livello abbiano garantito i soggetti finanziatori in misura non superiore del 60% dell'esposizione (80% per le imprese femminili e le imprese che hanno sottoscritto patti territoriali).

Importo massimo operazione: € 750.000,00 per impresa al netto del capitale già rimborsato.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

COSTO DELLA GARANZIA DEL FONDO: la controgaranzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito.

GARANZIE: I finanziamenti o altre operazioni di durata inferiore ai sette anni contro garantiti dal Fondo non possono essere assistiti da garanzie reali, bancarie o assicurative.

PRINCIPALI CLAUSOLE CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Oggetto del servizio

La controgaranzia del Fondo viene rilasciata a copertura di quanto dovuto dai garanti ai soggetti finanziatori entro i limiti di un importo massimo deliberato dagli organi competenti di Fidi Toscana. In caso di accertata inadempienza del garante, la controgaranzia è escutibile da parte del soggetto finanziatore.

I garanti e Fidi Toscana concordano lo specifico testo delle garanzie e le modalità di escussione delle stesse.

La PMI cliente, per conto della quale Fidi Toscana rilascia garanzie a favore dei garanti, è tenuta a rimborsare tutte le somme che la stessa Fidi Toscana fosse chiamata od avesse pagato - in qualità di gestore del Fondo -, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata.

Foro competente

Firenze

Legenda

"Fondo", indica il "Fondo regionale di controgaranzia per le PMI operanti in Toscana", di cui al decreto Regionale n° 1195 del 12/12/2005 e successive modifiche e integrazioni;

"PMI" indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005 e s.m.i., relativo alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

"Garanti" indica i consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) di cui all'art 13 del D.l. 269/03 convertito, con modificazioni, nella L. 326/03 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/93 che svolgono in via prevalente attività di garanzia dei fidi concessi a PMI;

"Soggetti finanziatori" indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

"Debitore Principale", indica la PMI per la quale si garantisce l'adempimento in favore del soggetto finanziatore;

"Regresso", è la facoltà riconosciuta al fideiussore di agire nei confronti del debitore principale dei co-fidejussori una volta che abbia adempiuto all'obbligazione per ottenere la restituzione di quanto pagato in forza della garanzia;

"Finanziamenti", indica i finanziamenti di durata non inferiore a 18 mesi, concessi sotto qualsiasi forma a PMI a fronte di investimenti. Sono compresi nei finanziamenti, tra gli altri, lo sconto di effetti e la locazione finanziaria.

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Soggetto che procede all'offerta
Nome e Cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato
Luogo e data di ricezione
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente modulo dal soggetto sopra indicato (firma del cliente)